

**Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19****Premessa**

L'art. 4 del decreto legge n. 34/2020 dispone quanto segue.

Comma 1: per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani;

Comma 2: le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Comma 3: limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118 (aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale), compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020;

Comma 4: nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020;



434ddac6



Comma 5: nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

Vista la premessa si rappresenta quanto segue.

Il Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19, approvato il 15 marzo 2020 dall'Unità di crisi istituita con decreto del Presidente della Regione n. 23 del 21 febbraio 2020, ha riconosciuto quali COVID Hospital i seguenti ospedali:

- Azienda Ulss 1 Dolomiti: Ospedale di Belluno (struttura pubblica)
- Azienda Ulss 2 Marca trevigiana: Ospedale di Vittorio Veneto (struttura pubblica) e Ospedale Classificato San Camillo di Treviso (struttura privata accreditata)
- Azienda Ulss 3 Serenissima: Ospedale di Dolo (struttura pubblica) e Ospedale Classificato Villa Salus di Venezia-Mestre (struttura privata accreditata)
- Azienda Ulss 4 Veneto orientale: Ospedale di Jesolo (struttura pubblica)
- Azienda Ulss 5 Polesana: Ospedale di Trecenta (struttura pubblica)
- Azienda Ulss 6 Euganea: Ospedale di Schiavonia (struttura pubblica)
- Azienda Ulss 7 Pedemontana: Ospedale di Santorso (struttura pubblica)
- Azienda Ulss 9 Scaligera: Ospedale di Villafranca
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: polo Borgo Roma

I citati COVID Hospital hanno, complessivamente, aumentato la dotazione di posti letto pari a n. 206 per terapia intensiva, n. 212 per pneumologia – terapia semi intensiva e n. 1.327 per malattie infettive.

Il Piano, unitamente alla rapida evoluzione della pandemia da SARS-COV-2 nel territorio del Veneto, ha indotto il potenziamento, anche in altri ospedali, sia pubblici che privati accreditati, di posti letto di terapia intensiva, di pneumologia – terapia semi intensiva e di malattie infettive (vedi Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all'Allegato E alla presente deliberazione).

Per adempiere a quanto previsto dal comma 1, nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati, interessati dal potenziamento dei posti letto ospedalieri, così come sopra indicato, si rende necessario, non appena verrà emanato il decreto del Ministro della Salute, di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 34/2020, addivenire alla rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. Si ricorda che gli accordi contrattuali sono sottoscritti dal Direttore generale dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale dell'erogatore e dal Legale rappresentante dell'erogatore medesimo.



434ddac6



Inoltre, in attuazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 del citato articolo 4, si ritiene di disporre quanto di seguito esposto.

Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai tetti di spesa stabiliti dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 597/2017 (tutt'ora vigente per il previsto regime di proroga), agli erogatori ospedalieri privati accreditati - di cui al Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19 approvato il 15 marzo 2020 dall'Unità di crisi istituita con decreto del Presidente della Regione n. 23 del 21 febbraio 2020 - siano riconosciute, per le specialità di terapia intensiva, pneumologia – terapia semi intensiva e malattie infettive, la specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID così come saranno determinati con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Tale riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione, per l'anno 2020, degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Pertanto l'Azienda Ulss di riferimento territoriale, nella vigenza dell'accordo rinegoziato, procede alla corresponsione ai citati erogatori ospedalieri privati accreditati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori medesimi, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 34/2020, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

Inoltre, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, viene riconosciuto agli erogatori ospedalieri privati accreditati, nei confronti dei quali con la citata deliberazione n. 517/2017 sono stati determinati i tetti di spesa e che hanno altresì avuto la temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori medesimi, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020. Spetta all'Azienda Ulss di riferimento territoriale procedere alla corresponsione secondo le modalità sopra indicate.

Quanto sopra riportato relativamente all'attuazione dei commi 4 e 5 si intende modificativo di quanto disposto con deliberazione n. 444 del 7 aprile 2020.

Infine, per quanto riguarda gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dal comma 3, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, vengono riconosciuti la specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.



434ddac6

